

Versione anonimizzata

Traduzione

C-339/20 - 1

Causa C-339/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

24 luglio 2020

Giudice del rinvio:

Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia)

Data della decisione di rinvio:

1° aprile 2020

Ricorrente:

VD

Resistente:

Procureur général près la Cour de cassation (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)

(omissis)

REPUBBLICA FRANCESE

(omissis)

SENTENZA DELLA COUR DE CASSATION (Corte di cassazione, Francia),
SEZIONE PENALE,

DEL 1° APRILE 2020

Il 20 dicembre 2018 VD ha impugnato la sentenza n. 10 della sezione istruttoria della cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi, Francia), Seconda Sezione, che, nel contesto delle indagini a suo carico per i reati di abuso di informazioni privilegiate e riciclaggio, si è pronunciata sulla sua domanda di annullamento di atti processuali.

(omissis) **[Or. 2]** (omissis) [*questioni procedurali*]

Fatti e procedimento

- 1 (omissis) [*formula di apertura*]
- 2 Con requisitoria introduttiva del 22 maggio 2014, è stata aperta un'indagine preliminare su fatti qualificati come reato di abuso di informazioni privilegiate e ricettazione.
- 3 Detta indagine preliminare è stata ampliata, con una prima requisitoria integrativa del 14 novembre 2014, in relazione alle qualifiche di tali reati come reati di abuso di informazioni privilegiate e complicità e ricettazione. A seguito di una segnalazione effettuata il 23 e il 25 settembre 2015 dal segretario generale dell'Autorité des marchés financiers (Autorità dei mercati finanziari, AMF), accompagnata dalla trasmissione di documenti provenienti da un'indagine di tale autorità pubblica indipendente, comprendenti, in particolare, dati personali relativi all'uso di linee telefoniche, l'istruttoria è stata estesa, con tre requisitorie integrative del 29 settembre e del 22 dicembre 2015 e successivamente del 23 novembre 2016, ai titoli CGG, Airgas e Air Liquide o a qualsiasi altro strumento finanziario ad essi collegato, con le stesse qualifiche e quelle di complicità, corruzione e riciclaggio.
- 4 Successivamente, il 22 dicembre 2015, è stato disposto lo stralcio per i fatti relativi ai titoli CGG e Airgas e in seguito, il 20 aprile 2017, per i soli titoli CGG.
- 5 Iscritto nel registro degli indagati il 10 marzo 2017 per fatti relativi a tali titoli dei capi d'imputazione di abuso di informazioni privilegiate e riciclaggio, il 5 settembre 2017 VD ha presentato una domanda di nullità e il 19 ottobre 2018 ha depositato due memorie di annullamento di atti processuali.

Sul primo motivo

- (omissis)
- 6 (omissis). **[Or. 3]**
- 7 (omissis)
- (omissis)
- 8 (omissis)
- 9 (omissis) [*Motivo vertente sull'incostituzionalità dell'articolo L.465-1 del code monétaire et financier (codice monetario e finanziario), dichiarato privo di oggetto dalla Cour de cassation (Corte di cassazione)*]

Sul secondo e terzo motivo

(omissis)

10 (omissis)

11 (omissis)

(omissis) **[Or. 4]** (omissis)

12 (omissis)

13 (omissis)

(omissis)

14 (omissis)

15 (omissis) **[Or. 5]** (omissis) *[Motivi vertenti sulla violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di disposizioni nazionali, su un difetto di motivazione e su una mancanza di base giuridica, riguardanti l'assenza nel fascicolo di documenti dell'indagine preliminare iniziale, respinti dalla Cour de cassation (Corte di cassazione)]*

Sul quarto motivo

Esposizione del motivo

16 Il motivo verte sulla violazione degli articoli 6, paragrafo 1, e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, degli articoli 7, 8, 11 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, degli articoli L. 621-10 del code monétaire et financier (codice monetario e finanziario), degli articoli L. 14-1 e R. 10-13 1 del code des postes et communications électroniques (codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche), dell'articolo 112-4 del code pénal (codice penale), degli articoli preliminari, 591 e 593 del medesimo codice, difetto di motivazione, mancanza di base giuridica.

17 Esso critica la sentenza impugnata per aver dichiarato il ricorso infondato e per aver affermato che non vi è motivo di annullamento di un documento o di un atto processuale, in quanto:

«1°/ in primo luogo, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato contraria alle convenzioni internazionali una disposizione di legge applicabile alla controversia, il giudice nazionale deve pronunciarsi conformemente a tale decisione di illegittimità; affermando che “le disposizioni dell'articolo L. 621-10 non risultano contrarie all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita

privata nel settore delle comunicazioni elettroniche”, quando ha dovuto applicare la dichiarazione di illegittimità dell’articolo L. 621-10 del codice monetario e finanziario, la cour d’appel (Corte d’appello) ha violato gli atti summenzionati;

2°/ in secondo luogo, e in ogni caso, tutte le sentenze o decisioni devono comprendere i motivi idonei a giustificarne il dispositivo e l’insufficienza dei motivi equivale a un difetto di motivazione; basandosi, per respingere la domanda di nullità di VD, su una sentenza della CGUE del 2 ottobre 2018, senza dire in che modo la giurisprudenza citata e adottata da quest’ultima escludesse l’applicazione al caso di specie della decisione di illegittimità dell’articolo L. 621-10 del codice monetario e finanziario, i giudici del merito hanno violato il senso e la portata dei testi summenzionati».

Risposta della Cour [de cassation] (Corte di cassazione)

- 18 Per respingere l’eccezione di illegittimità degli articoli L. 621-10 del codice monetario e finanziario e L. 34-1 del codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche rispetto agli imperativi della direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, letta alla luce della giurisprudenza della CGUE, i giudici, dopo [Or. 6] aver ricordato le circostanze in cui sono stati raccolti i dati personali riguardanti in particolare VD, rilevano che l’articolo L. 621-10 del codice monetario e finanziario, che riserva ai funzionari di un’autorità amministrativa, autorizzati e vincolati al rispetto del segreto professionale, il potere di ottenere la comunicazione dei dati di connessione, non risulta contrario all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva summenzionata.
- 19 Essi affermano che lo stesso vale per le disposizioni dell’articolo L. 34-1 del codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche, grazie alle limitazioni introdotte dall’articolo R. 10-3 I, sia per quanto riguarda i dati che devono essere conservati dagli operatori, sia per quanto riguarda la durata della loro conservazione.
- 20 Essi sottolineano che l’articolo 23, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato consente alle autorità competenti di chiedere, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti relative allo scambio di dati conservate da un operatore di telecomunicazioni, qualora vi sia il ragionevole sospetto che sia stata commessa una violazione e che tali registrazioni possano essere rilevanti ai fini delle indagini su una violazione dell’articolo 14, lettera a) o b), concernente il divieto di abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate, o di raccomandare ad altri o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate, o dell’articolo 15, relativo al divieto di manipolazione del mercato.
- 21 I giudici ne deducono che nessuna nullità può risultare dall’applicazione di disposizioni conformi ad un regolamento europeo, atto giuridico europeo, di

portata generale, obbligatorio in tutte le sue disposizioni e direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico degli Stati membri a tutti i soggetti di diritto.

- 22 Per concludere nel senso della cassazione della sentenza impugnata, il ricorrente sostiene, in sostanza, che è in violazione della citata direttiva 2002/58/CE, quale interpretata dalla CGUE, che i dati sono stati raccolti sulla base dei testi citati, i quali istituiscono una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati, e che le disposizioni dell'articolo L. 621-10 del codice monetario e finanziario, nella versione risultante dalla legge del 26 luglio 2013, non fissano alcun limite al diritto degli inquirenti dell'AMF di farsi comunicare i dati conservati.
- 23 L'avvocato generale, su questo punto, conclude che è necessario sottoporre alla CGUE due questioni, la prima relativa alla legittimità delle condizioni di conservazione dei dati personali di connessione da parte di operatori privati, la seconda sulle condizioni del loro accesso da parte dell'AMF, disciplinato dal citato articolo L. 621-10, nella versione all'epoca applicabile, tenuto conto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile [Or. 7] 2014 relativo agli abusi di mercato e degli obblighi che ne derivano per gli Stati membri, regolamento che ha abrogato la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.
- 24 Il ricorrente replica che non occorre sottoporre alla CGUE una questione pregiudiziale, dal momento che detto giudice si è già pronunciato chiaramente sul senso della direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002.
- 25 L'esame del motivo rende necessario distinguere le modalità di accesso ai dati di connessione da quelle relative alla loro conservazione.

Sull'accesso ai dati di connessione

- 26 Nella sua sentenza *Tele 2 Sverige* del 21 dicembre 2016 (cause riunite C-203/15 e C-698/15), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che *«esso osta ad una normativa nazionale, la quale disciplini la protezione e la sicurezza dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione [...] senza limitare, nell'ambito della lotta contro la criminalità, tale accesso alle sole finalità di lotta contro la criminalità grave, senza sottoporre detto accesso ad un controllo preventivo da parte di un giudice o di un'autorità amministrativa indipendente, e senza esigere che i dati di cui trattasi siano conservati nel territorio dell'Unione»* (punto 125).
- 27 Dal canto suo, il Conseil constitutionnel (Consiglio costituzionale, Francia), con decisione del 21 luglio 2017, ha dichiarato incostituzionale il primo comma dell'articolo L. 621-10 del codice monetario e finanziario in quanto la procedura di accesso da parte dell'AMF, quale esisteva all'epoca dei fatti, non era conforme al diritto al rispetto della vita privata, tutelata dall'articolo 2 della Déclaration des

droits de l'homme et du citoyen (Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino). Tuttavia, considerando che l'abrogazione immediata delle disposizioni contestate avrebbe conseguenze manifestamente eccessive, il Conseil constitutionnel (Consiglio costituzionale) ha rinviato tale abrogazione al 31 dicembre 2018. Traendo le conseguenze di tale dichiarazione di incostituzionalità, il legislatore, con la legge n. 2018-898 del 23 ottobre 2018, ha introdotto un nuovo articolo L. 621-10-2 che istituisce il rilascio di una previa autorizzazione da parte di un'altra autorità amministrativa indipendente, denominata «garante delle richieste di accesso», per qualsiasi accesso ai dati di connessione da parte degli inquirenti dell'AMF;

- 28 Tenuto conto del rinvio nel tempo degli effetti della decisione del Conseil constitutionnel (Consiglio costituzionale), si deve ritenere che dall'incostituzionalità delle disposizioni legislative applicabili all'epoca dei fatti non possa essere desunta nessuna nullità. Per contro, sebbene ai sensi dell'articolo L. 621-1 del codice [Or. 8] monetario e finanziario, sia nella sua versione applicabile alla data degli atti controversi sia nella sua attuale formulazione, l'AMF sia «un'autorità pubblica indipendente», la possibilità conferita ai suoi inquirenti di ottenere dati di connessione senza previo controllo da parte di un giudice o di un'altra autorità amministrativa indipendente non era conforme ai requisiti stabiliti dagli articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quali interpretati dalla CGUE.
- 29 L'unica questione che si pone riguarda la possibilità di rinviare nel tempo le conseguenze della contrarietà a una convenzione internazionale dell'articolo L. 621-10 del codice monetario e finanziario.

Sulla conservazione dei dati di connessione

- 30 Nella sua sentenza Tele 2 Sverige del 21 dicembre 2016 (cause riunite C-203/15 e C-698/15), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che «*esso osta ad una normativa nazionale la quale preveda, per finalità di lotta contro la criminalità, una conservazione generalizzata e indifferenziata dell'insieme dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione di tutti gli abbonati e utenti iscritti riguardante tutti i mezzi di comunicazione elettronica*» (punto 112).
- 31 Nel caso di specie, l'accesso ai dati conservati è stato effettuato dall'AMF, che sospettava abusi di informazioni privilegiate e abusi di mercato suscettibili di varie qualifiche penali gravi, e necessitava, ai fini dell'efficacia della sua indagine, di comparare diversi dati conservati per un certo periodo di tempo, che permettessero di aggiornare informazioni privilegiate tra vari interlocutori, che hanno rivelato l'esistenza di pratiche illecite in materia.

- 32 Tali indagini condotte dall'AMF rispondono agli obblighi imposti agli Stati dalla direttiva 2003/6/CE del Parlamento e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) che impone loro di designare un'unica autorità amministrativa, i cui poteri, definiti all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), comprendono quello di richiedere «le registrazioni telefoniche esistenti e le informazioni esistenti relative al traffico».
- 33 Il regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 sugli abusi di mercato, che ha sostituito la citata direttiva a decorrere dal 3 luglio 2016, sancisce, come enuncia il suo oggetto, definito all'articolo 1, l'istituzione di «un quadro normativo comune in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (...), nonché [Or. 9] misure per prevenire gli abusi di mercato, onde garantire l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione e accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati».
- 34 Esso prevede, all'articolo 23, paragrafo 2, lettere g) e h), che l'autorità competente possa chiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche e allo scambio di dati conservate da società di investimento, istituti di credito o istituti finanziari.
- 35 Può inoltre chiedere, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti relative allo scambio di dati conservate da un operatore di telecomunicazioni, qualora vi sia il ragionevole sospetto che sia stata commessa una violazione e che tali registrazioni possano essere rilevanti ai fini delle indagini su una violazione dell'articolo 14, lettera a) o b), sull'abuso di informazioni privilegiate e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate, o dell'articolo 15, sulle manipolazioni del mercato.
- 36 Il testo sottolinea inoltre (considerando 65) che tali dati di connessione costituiscono elementi di prova indispensabili, e a volte gli unici elementi di prova disponibili, per individuare e dimostrare l'esistenza dell'abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, poiché consentono di determinare l'identità del responsabile della diffusione di informazioni false o fuorvianti, o stabilire che sono intervenuti contatti tra alcune persone per un certo periodo e che due o più persone sono in relazione fra loro.
- 37 Rilevando che l'esercizio di tali poteri può portare a gravi interferenze con il diritto alla tutela per la vita privata e familiare, il domicilio e le comunicazioni, esso impone agli Stati di prevedere garanzie adeguate ed efficaci contro ogni abuso, limitando detti poteri alle sole ipotesi in cui siano necessari per indagare correttamente su casi gravi per i quali gli Stati non dispongano di mezzi equivalenti per conseguire in modo efficace lo stesso risultato, da che si deduce che taluni abusi di mercato oggetto di tale testo devono essere considerati come violazioni gravi (considerando 66).

- 38 Nel caso di specie, le informazioni privilegiate idonee a caratterizzare l'elemento sostanziale di pratiche illecite in materia di mercato erano, per loro natura, orali e segrete.
- 39 Si pone dunque la questione di come debba conciliarsi l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con i requisiti posti dalle citate disposizioni della direttiva 2003/6 e del regolamento 596/2014. **[Or. 10]**
- 40 Per rispondere a detta questione, non sembra che, in tale contesto inedito in termini di diritto e di fatto, la giurisprudenza esistente fornisca il chiarimento necessario, cosicché non è possibile affermare che la corretta applicazione del diritto dell'Unione non dia luogo ad alcun ragionevole dubbio. Occorre pertanto interrogare la Corte di giustizia.
- 41 Qualora la risposta della Corte di giustizia fosse tale da indurre la Cour de cassation (Corte di cassazione) a ritenere che la normativa francese sulla conservazione dei dati di connessione non sia conforme al diritto dell'Unione, appare opportuno sollevare la questione se gli effetti di tale normativa possano essere mantenuti provvisoriamente al fine di evitare un'incertezza giuridica e di consentire che i dati raccolti e conservati in precedenza siano utilizzati per uno degli scopi previsti da detta normativa.
- 42 È pertanto opportuno sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali menzionate nel dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI, la Cour de cassation (Corte di cassazione):

(omissis) [*rigetto del secondo e terzo motivo*]

(omissis) [*primo motivo dichiarato privo di oggetto*]

SOTTOPONE alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se l'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e d), della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, nonché l'articolo 23, paragrafo 2, lettere g) e h), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato, che ha sostituito il primo a decorrere dal 3 luglio 2016, letto alla luce del considerando 65 di detto regolamento, non implicino, tenuto conto del carattere occulto delle informazioni scambiate e della generalità del pubblico che può essere coinvolto, la possibilità per il legislatore nazionale di imporre agli operatori delle comunicazioni elettroniche una conservazione temporanea ma generalizzata dei dati di connessione per consentire all'autorità amministrativa di cui agli articoli 11 della direttiva e 22 del regolamento, qualora vi siano motivi per sospettare che talune persone siano implicate in un abuso di informazioni privilegiate o in una

manipolazione del mercato, di farsi consegnare dall'operatore le registrazioni esistenti relative allo scambio di dati ove vi sia motivo di sospettare che tali registrazioni connesse all'oggetto dell'indagine possano rivelarsi pertinenti per dimostrare l'esistenza dell'infrazione, in particolare consentendo [Or. 11] di risalire ai contatti stretti dagli interessati prima che emergessero i sospetti.

2) Nel caso in cui la risposta della Corte di giustizia fosse tale da indurre la Cour de cassation (Corte di cassazione) a ritenere che la normativa francese sulla conservazione dei dati di connessione non sia conforme al diritto dell'Unione, se gli effetti di tale normativa possano essere mantenuti provvisoriamente al fine di evitare un'incertezza giuridica e di consentire che i dati raccolti e conservati in precedenza siano utilizzati per uno degli scopi previsti da detta normativa.

3) Se un giudice nazionale possa mantenere temporaneamente gli effetti di una normativa che consente ai funzionari di un'autorità amministrativa indipendente incaricata di svolgere indagini sugli abusi di mercato, di ottenere, senza previo controllo da parte di un organo giurisdizionale o di un'altra autorità amministrativa indipendente, la comunicazione dei dati di connessione.

(omissis) [*sospensione della decisione sul quarto motivo*]

(omissis)

DOCUMENTO DUELLA